

**RICHIESTA AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA –**

Si rende noto che il Tar Lazio-Roma Sez. Quarta, con ordinanza collegiale n. 15674/2022 pubblicata il 23.11.2022, pronunciata sul ricorso n. 12706/2022 R.G. e successivo ricorso per motivi aggiunti prot. n. 2022120453, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

In esecuzione della richiamata ordinanza, si riporta qui di seguito:

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti:

T.A.R. LAZIO-ROMA SEZIONE QUARTA, N. 12706/2022 R.G; Motivi aggiunti prot. n. 2022120453.

2) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione intimata:

- **Per:** Renna Ivana Giuseppina Assunta, nata il 13.08.1973 a Catania e residente in Enna nella via S. Agata n. 131, C.F. RNN VGS 73M53 C351D;
- **Contro:** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro-tempore; FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro-tempore; COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma via dei Portoghesi n. 12.

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

- la valutazione negativa pari a 20,75 punti della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, posizione economica F 1 – Ministero dell’Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022; il quesito n. 35 somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso predetto; i provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso stesso; ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo, comunque lesivo per la ricorrente;
- la graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022; ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo, comunque lesivo per la ricorrente;

Sunto dei motivi del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti:

Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha rappresentato di avere partecipato alla prova scritta del concorso, articolata sulla base di n. 40 quesiti di cui n. 8 definiti “*situazionali*”, ovvero relativi “*a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo*” per ognuno dei quali sono state indicate tre risposte ad ognuna delle quali corrisponde un differente punteggio, e precisamente alla risposta “*più efficace*”

0,75 punti; alla risposta “*neutra*” 0,375 punti; alla risposta “*meno efficace*” 0 punti.

Il quesito impugnato - “*Durante le riunioni, in quale circostanza ti sembra utile favorire uno scambio di idee e opinioni* – comprende le seguenti risposte:

a) *Quando si vuole apparire leader gentili ed empatici*; b) *E’ sempre utile, anche in situazioni nelle quali si deve giungere ad una decisione in tempi rapidi*; c) *Quando non esiste una soluzione unica di un problema e avere più punti di vista può aiutare ad avere una visione più completa della questione.*”.

La ricorrente ha indicato la seconda risposta, mentre l’Amministrazione ha considerato più efficace la terza risposta e neutra la prima.

Il punteggio di conseguenza ottenuto dalla ricorrente pari a punti 20,75 anziché 21,125 non le ha consentito di superare la prova e di conseguire l’idoneità.

La ricorrente ha quindi impugnato l’esito della prova scritta deducendo: *Ambiguità ed erroneità del quesito contestato. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed erroneità. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione art. 13, comma 4, D.P.R. n. 62/2013*, e ciò in quanto la prima risposta, ritenuta neutra dall’Amministrazione e che avrebbe consentito di ottenere l’idoneità, è antitetica alla terza risposta ritenuta più efficace e contraddice ai criteri predeterminati dall’Amministrazione medesima che pongono come situazione quella in cui va data soluzione a problematiche e/o criticità, situazione che è completamente assente nella ridetta prima risposta.

Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso in quanto viziata da illegittimità derivata.

4) Indicazione dei controinteressati.

I controinteressati corrispondono ai nominativi indicati nella graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei con il punteggio di 21,125 riportati dal n. 2329 al n. 2410 dell’allegato “A” del decreto del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con il quale la graduatoria medesima è stata approvata, e cioè: Venza Valentina, Consagra Claudia, Tiberi Paola, Gallo Jessica Marianna, Fiore Biagio, Giorlando Gessica, Ferraiuolo Rosanna, De Pascale Ornella, Fumanti Alessandro, Urruso Maria Angela, Orciuoli Barbara, Carrafiello Davide, Di Benedetto Daniele, Boccia Sabrina,

Pezzuto Vincenzo Massimo, Valletta Stefania, Marrara Vanessa Immacolata, Parlangei Maria Rachele, Laudani Martina, Morante Anna, Lombardo Simona, Guardati Eugenio, Russo Riccardo, Italiano Lorenza, Bisogno Patrizia, Lo Presti Antonio, Coluccio Pasquale Matteo, Gerace Simona, Martellini Maki Robin, Pandolfi Valeriano, Miele Eliana, Di Renzo Vito, Argano Antonia, Muiesan Tommaso, Biondi Elisa, Ferrara Federica, Fruscione Alessia Maria, Lucania Giulia, Vilardo Adelio, Randazzo Girolama, Di Caprio Daniela, Bianca Roberta, Pignataro Federica, Zema Federica, Del Rosario Mirko, Scozzari Andrea, Lamattina Ciro Alessandro, Cafarro Mirko, Marotta Angelo, Serra Luca Giovanni, Scognamiglio Immacolata, Murgia Roberto, Lisuzzo Daniela Federica, Di Stazio Antonio, Faretta Enrico, Managò Rosaria, Cava Maria, Zammataro Mariagrazia, Cuccarese Enrica, Dalia Francesca, Piombino Ivana, Di Blasi Giulia, Mattiacci Martina, Bilotta Barbara, Nappi Ottavio, Ferraro Assunta Maria, Di Luna Gianmarco, Livi Stefano, Nugnes Nunzia, Guida Alessio, Lo Giudice Donatella, Altimari Alessandra, Zocco Giovanni, Ciaravola Maria Teresa, Della Bella Valeria, Migliorino Caterina, Varco Antonino, Di Giampietro Luca, Indraccolo Alessandra, Martellosio Claudio, Di Capua Olga, Padula Simona.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, e quindi attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento.

6) Indicazione del numero dell'ordinanza.

Con ordinanza collegiale il T.A.R. Lazio-Roma Sezione Quarta n. 15674/2022 del 23.11.2022 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso n. 12706/2022 R.G. e dei motivi aggiunti prot. n. 2022120453.

7) Il testo integrale del ricorso introduttivo:

<<TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso di

RENNA Ivana Giuseppina Assunta nata il 13.08.1973 a Catania e residente in Enna nella via S. Agata n. 131, C.F. RNN VGS 73M53 C351D, rappresentata e difesa, per mandato alle liti allegato al presente atto, dall'avv. Giuseppe

Vassallo, C.F. VSS GPP 53A17 C351J, P.E.C. giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocaticatania.it, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania via Morosoli n. 4, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso il proprio domicilio digitale;

Contro

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro-tempore;
- FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro-tempore;
- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM), in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Per l'annullamento

previa sospensione,

- della valutazione negativa pari a 20,75 punti della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, posizione economica F 1 – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022;
- del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso predetto;
- dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso stesso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo, comunque lesivo per la ricorrente;

E per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 35, aggiuntivi rispetto ai 20,75 punti già conseguiti all'esito della prova scritta.

FATTO

Il bando del concorso predetto prevede in 21/30 il punteggio minimo per conseguire l'idoneità.

La ricorrente ha partecipato alla prova scritta, articolata sulla base di n. 40 quesiti di cui n. 8 definiti "situazionali", ovvero relativi "a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo" (v. bando di concorso), per ognuno dei quali sono state indicate tre risposte ad ognuna delle quali corrisponde un differente punteggio, e precisamente alla risposta "più efficace" 0,75 punti; alla risposta "neutra" 0,375 punti; alla risposta "meno efficace" 0 punti.

Sia le risposte che i punteggi a ciascuna di esse corrispondente sono stati predeterminati secondo i seguenti criteri:

"1. Risposta più efficace: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento di tipo "proattivo" rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre / contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze / conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU' efficace quando risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.

2. Risposta neutra: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "conservativo" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a "NEUTRALIZZARE" eventuali problematiche, con assenza di interventi."

3. Risposta meno efficace: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "adattivo" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a gestire le problematiche e messa in atto di

azioni finalizzate a ridurre / contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze / conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.

Nel caso a mano il quesito oggetto di censura è il seguente:

“Durante le riunioni, in quale circostanza ti sembra utile favorire uno scambio di idee e opinioni:

- *Quando si vuole apparire leader gentili ed empatici;*
- *E' sempre utile, anche in situazioni nelle quali si deve giungere ad una decisione in tempi rapidi;*
- *Quando non esiste una soluzione unica di un problema e avere più punti di vista può aiutare ad avere una visione più completa della questione.”.*

La ricorrente ha indicato la seconda risposta, mentre l'Amministrazione ha considerato più efficace la terza risposta e neutra la prima.

Il punteggio di conseguenza ottenuto dalla ricorrente pari a punti 20,75 anziché 21,125 non le ha consentito di superare la prova e di conseguire l'idoneità.

L'operato dell'Amministrazione è illegittimo e merita annullamento per i seguenti

MOTIVI

Ambiguità ed erroneità del quesito contestato. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed erroneità. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione art. 13, comma 4, D.P.R. n. 62/2013.

Va in primo luogo denunciata la ambiguità del quesito dal momento che la prima risposta e cioè *“quando si vuole apparire leader gentili ed empatici”*, appare del tutto avulsa dall'ambito *“situazionale”* nel quale si collocano le altre due. Invero la seconda e la terza risposta attengono a situazioni nelle quali l'oggetto da perseguire è il pubblico interesse, mentre la prima risposta corrisponde ad una situazione nella quale sembrerebbe venire in considerazione l'affermazione personale.

Il quesito, quindi, crea di per sé perplessità nel lettore.

AmMESSO e non concesso che la prima risposta possa ritenersi appartenere ad un ambito situazionale comune alle altre due, allora il criterio di valutazione è del tutto irragionevole ed illogico.

Invero, ritenuta come più efficace la terza risposta che prevede l'acquisizione di più punti di vista per dare soluzione ad un problema specifico, non si vede per quale ragione debba essere valutata come non efficace la risposta che presuppone, per le decisioni da affrontarsi, la consultazione dei collaboratori.

E ancor più illogica ed irragionevole si appalesa l'attribuzione di un punteggio alla prima risposta che sembrerebbe escludere l'opportunità e conducente dello scambio di idee ed opinioni relative a problematiche cui deve dare soluzione l'ufficio, per riconnetterla all'esigenza del tutto personale del responsabile di apparire leader gentile ed empatico.

La prima risposta, inoltre, contraddice ai criteri predeterminati dall'Amministrazione medesima che pongono come situazione quella in cui va data soluzione a problematiche e/o criticità, situazione che è completamente assente nella ridetta prima risposta.

Infine, la prima risposta, a differenza della seconda, **non** sembra ottemperare al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, all'art. 13, comma 4, dispone che: *“Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa”*: infatti, non integra certamente tale condotta quella del responsabile di una pubblica struttura che non valorizza le idee e le opinioni dei collaboratori i quali sono chiamati ad esprimerle solo per dar loro l'impressione di gentilezza ed empatia.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e va accolto. *Medio tempore* occorre anticipare gli effetti della decisione nel merito per il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati nel tempo necessario per la trattazione del ricorso introduttivo del giudizio.

Il punteggio dalla ricorrente non consente invero la collazione in graduatoria in posizione di idoneità per cui non potrà beneficiare di un possibile scorrimento della stessa.

P.Q.M.

VOGLIA IL T.A.R. ADITO

previa sospensione,

- 1) annullare i provvedimenti impugnati;
- 2) riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 35, aggiuntivi rispetto ai 20,75 punti già conseguiti all'esito della prova scritta;
- 3) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e ai compensi del giudizio.

In via istruttoria

Si producono:

- 1) copia elaborato copia scritta e relativo esito;
- 2) bando di concorso del 27.7.2021, come modificato dal D.D. del 6.4.2022.

Catania / Roma, 07.10.2022

Avv. Giuseppe Vassallo>>

Il testo integrale dei motivi aggiunti:

<<TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma – Sez. int. IV - Ricorso n. 12706/2022 R.G.

MOTIVI AGGIUNTI

PER: RENNA Ivana Giuseppina Assunta nata il 13.08.1973 a Catania e residente in Enna nella via S. Agata n. 131, C.F. RNN VGS 73M53 C351D, rappresentata e difesa, per mandato alle liti allegato al ricorso principale, dall'avv. Giuseppe Vassallo, C.F. VSS GPP 53A17 C351J, P.E.C. giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocaticatania.it, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Catania via Morosoli n. 4, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni relative al procedimento presso il proprio domicilio digitale;

-ricorrente-

CONTRO:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro-tempore;
- FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro-tempore;

- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM), in persona del legale rappresentante pro-tempore;

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI:

Padula Simona,

-controinteressata-

Per l'annullamento

previa sospensione,

- della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei vari profili professionali dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo, comunque lesivo per la ricorrente;

In relazione al ricorso n. 12706/2022 R.G.

proposto dalla medesima Renna Ivana Giuseppina Assunta

Per l'annullamento

previa sospensione,

- della valutazione negativa pari a 20,75 punti della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, posizione economica F 1 – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 31 del 19 aprile 2022;

- del quesito n. 35 somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso predetto;
- dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso stesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo, comunque lesivo per la ricorrente;

E per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 35, aggiuntivi rispetto ai 20,75 punti già conseguiti all'esito della prova scritta.

SI PREMETTE

Con il ricorso principale è stato dedotto che:

<<Il bando del concorso predetto prevede in 21/30 il punteggio minimo per conseguire l'idoneità.

La ricorrente ha partecipato alla prova scritta, articolata sulla base di n. 40 quesiti di cui n. 8 definiti “*situazionali*”, ovvero relativi “*a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo*” (v. bando di concorso), per ognuno dei quali sono state indicate tre risposte ad ognuna delle quali corrisponde un differente punteggio, e precisamente alla risposta “*più efficace*” 0,75 punti; alla risposta “*neutra*” 0,375 punti; alla risposta “*meno efficace*” 0 punti.

Sia le risposte che i punteggi a ciascuna di esse corrispondente sono stati predeterminati secondo i seguenti criteri:

“1. Risposta più efficace: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento di tipo “*proattivo*” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre / contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze / conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU' efficace quando risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.

2. Risposta neutra: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "conservativo" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a "NEUTRALIZZARE" eventuali problematiche, con assenza di interventi."

3. Risposta meno efficace: l'impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo "adattivo" rispetto alla situazione presentata e cioè volto a gestire le problematiche e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre / contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze / conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.

Nel caso a mano il quesito oggetto di censura è il seguente:

"Durante le riunioni, in quale circostanza ti sembra utile favorire uno scambio di idee e opinioni:

- *Quando si vuole apparire leader gentili ed empatici;*
- *E' sempre utile, anche in situazioni nelle quali si deve giungere ad una decisione in tempi rapidi;*
- *Quando non esiste una soluzione unica di un problema e avere più punti di vista può aiutare ad avere una visione più completa della questione."*

La ricorrente ha indicato la seconda risposta, mentre l'Amministrazione ha considerato più efficace la terza risposta e neutra la prima.

Il punteggio di conseguenza ottenuto dalla ricorrente pari a punti 20,75 anziché 21,125 non le ha consentito di superare la prova e di conseguire l'idoneità.

L'operato dell'Amministrazione è illegittimo e merita annullamento per i seguenti motivi:

Ambiguità ed erroneità del quesito contestato. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed erroneità. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione art. 13, comma 4, D.P.R. n. 62/2013.

Va in primo luogo denunciata la ambiguità del quesito dal momento che la prima risposta e cioè "quando si vuole apparire leader gentili ed empatici", appare del tutto avulsa dall'ambito "situazionale" nel quale si collocano le altre due. Invero la seconda e la terza risposta attengono a situazioni nelle quali l'oggetto da perseguire è il pubblico interesse, mentre la prima risposta

corrisponde ad una situazione nella quale sembrerebbe venire in considerazione l'affermazione personale.

Il quesito, quindi, crea di per sé perplessità nel lettore.

Ammesso e non concesso che la prima risposta possa ritenersi appartenere ad un ambito situazionale comune alle altre due, allora il criterio di valutazione è del tutto irragionevole ed illogico.

Invero, ritenuta come più efficace la terza risposta che prevede l'acquisizione di più punti di vista per dare soluzione ad un problema specifico, non si vede per quale ragione debba essere valutata come non efficace la risposta che presuppone, per le decisioni da affrontarsi, la consultazione dei collaboratori.

E ancor più illogica ed irragionevole si appalesa l'attribuzione di un punteggio alla prima risposta che sembrerebbe escludere l'opportunità e conducenza dello scambio di idee ed opinioni relative a problematiche cui deve dare soluzione l'ufficio, per riconnetterla all'esigenza del tutto personale del responsabile di apparire leader gentile ed empatico.

La prima risposta, inoltre, contraddice ai criteri predeterminati dall'Amministrazione medesima che pongono come situazione quella in cui va data soluzione a problematiche e/o criticità, situazione che è completamente assente nella ridetta prima risposta.

Infine, la prima risposta, a differenza della seconda, **non** sembra ottemperare al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 che, all'art. 13, comma 4, dispone che: *“Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa”*: infatti, non integra certamente tale condotta quella del responsabile di una pubblica struttura che non valorizza le idee e le opinioni dei collaboratori i quali sono chiamati ad esprimerle solo per dar loro l'impressione di gentilezza ed empatia.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e va accolto. *Medio tempore* occorre anticipare gli effetti della decisione nel merito per il danno grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati nel tempo necessario per la trattazione del ricorso introduttivo del giudizio.

Il punteggio dalla ricorrente non consente invero la collazione in graduatoria in posizione di idoneità per cui non potrà beneficiare di un possibile scorrimento della stessa.

P.Q.M.

VOGLIA IL T.A.R. ADITO

previa sospensione,

- 4) annullare i provvedimenti impugnati;
- 5) riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti per l'annullamento del quesito n. 35, aggiuntivi rispetto ai 20,75 punti già conseguiti all'esito della prova scritta;
- 6) con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e ai compensi del giudizio.

In via istruttoria

Si producono:

- 3) copia elaborato copia scritta e relativo esito;
- 4) bando di concorso del 27.7.2021, come modificato dal D.D. del 6.4.2022.

Catania / Roma, 07.10.2022

Avv. Giuseppe Vassallo>>

Ciò premesso, con i presenti motivi aggiunti viene impugnato l'ultimo provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso in oggetto nella quale la controinteressata Padula Simona occupa il posto 2410 con punti 21,125, per i seguenti motivi di

DIRITTO

Illegittimità derivata.

Atteso che il provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso principale, deve ritenersene la invalidità per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del suddetto ricorso principale, all'uopo sopra trascritti, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente gravame.

P.Q.M.

VOGLIA IL T.A.R. ADITO

accogliere, **previa sospensione**, anche il presente gravame e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione relativa alle spese ed ai compensi del giudizio.

Istanza istruttoria

La ricorrente ha individuato nella candidata Padula Simona la controinteressata ai presenti motivi aggiunti e, ai fini della notifica, in data 24.10.2022 ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento al Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie (v. **copia allegata**), onde acquisire le generalità complete della predetta controinteressata ed il suo recapito.

Poiché, a tutt'oggi, tale istanza non è stata riscontrata, si chiede che il TAR adito voglia ordinare all'Amministrazione resistente i dati richiesti e rimettere in termini la ricorrente ai fini della notifica del presente atto.

**

Catania / Roma, 16.11.2022

Avv. Giuseppe Vassallo>>

Si fa presente che codesta On.le Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale dei ricorsi stessi e della ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Inoltre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non potrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in

particolare, il ricorso, la ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- dovrà rilasciare al sottoscritto procuratore processuale e difensore della ricorrente Renna Ivana Giuseppina Assunta [**avv. Giuseppe Vassallo con studio in Catania via Morosoli n. 4, C.F. VSSGPP53A17C351J, P.E.C. giuseppe.vassallo@pec.ordineavvocaticatania.it**] un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, della ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i ricorsi e la presente ordinanza.

Catania / Roma, 03.12.2022